

Ora poichè, nonostante siano passati quasi due anni dalla presentazione di quella proposta di legge, le ragioni che la confortavano non solo non sono venute meno, ma si sono fatte più acute e più manifeste, come potrebbero attestare molti dei colleghi, i quali come me sono tempestati da raccomandazioni, perchè si esca una buona volta da questa condizione di cose, e tali raccomandazioni ci pervengono non solo da medici, ma anche da dentisti, io ho creduto mio dovere di ripresentare l'antica proposta, la quale confido verrà accolta da quanti qui dentro e fuori hanno in onore gli studi medici e l'igiene, di cui la odontoiatria è una parte così importante, da meritare gli onori di un scientifico insegnamento e di una razionale applicazione.

Nè altro aggiungo, perchè, ripeto, già una relazione in argomento può essere da ognuno, che il voglia, consultata fra gli atti parlamentari dello scorcio dell'ultima sessione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Fatte le consuete riserve, prego la Camera di voler prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Rampoldi.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che la proposta di legge dell'onorevole Rampoldi sia presa in considerazione si alzano.

(È presa in considerazione).

Verificazioae di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verifica di poteri: Elezione contestata del collegio di Caserta.

La Giunta delle elezioni alla unanimità propone alla Camera l'annullamento di questa elezione.

Su queste conclusioni della Giunta ha chiesto di parlare l'onorevole Cosentini. Ne ha facoltà.

COSENTINI. Onorevoli colleghi! Il mio occhio, nell'aver fra le mani la relazione di questa elezione contestata del collegio di Caserta, si fermò sulla parte riassuntiva delle deduzioni dei contendenti. Lessi così, che al luce meridiana appare come raramente un'elezione fu nel suo complesso meno regolare e legittima di questa in esame. Dunque, ragionali, trattasi di elezione al cui con-

fronto altra non può apparire inferiore in correttezza e legalità, ma che non è quindi assolutamente condannabile. E da questo trassi conforto pel buon nome della terra meridionale alla quale m'onoro di appartenere.

Esaminai tutto ciò che si era dedotto e per cui dalla Giunta delle elezioni fu nominato un Comitato « con lo scopo di riesaminare le risultanze e con facoltà di funzionare anche da Comitato inquirente vero e proprio, quando lo credesse opportuno, e con mandato di portarle innanzi ancor più ponderate conclusioni ».

Dopo questo deliberato, le parti produssero un numeroso testimoniale, che non fu escusso, perchè il Comitato ritenne che da esso non potesse scaturirne luce sicura, per la facilità nelle parti di appassionarsi. Fu quindi proposto l'annullamento dell'elezione, sull'esame esclusivo di quegli indizi che si ritennero meglio accertati e più sintomatici.

Questi indizi si riducono, in verità, a ben poca cosa, perchè si riassumono in tre. Anzitutto, un decreto emesso dall'autorità prefettizia, col quale s'interdicevano pubblici assembramenti. Tale decreto, che porta la data del 21 maggio 1909, risulta emanato per le combinate disposizioni degli articoli 3 della legge comunale e provinciale ed 8 della legge di pubblica sicurezza. Queste disposizioni si riferiscono esclusivamente a quelle riunioni le quali hanno bisogno della denuncia preventiva all'autorità di pubblica sicurezza. La formula del decreto non importava affatto il divieto degli assembramenti per tutto il periodo elettorale. Il divieto, invece, riguardava esclusivamente le riunioni che dovevano aver luogo il 23 maggio 1909, per le quali vi erano gravi prevenzioni, perchè si era annunziato che l'andata del candidato Ruggiero in Maddaloni avrebbe dato luogo ad inconvenienti. (*Interruzione del deputato Chimienti*).

Ed allora, per prevenire qualsiasi disordine fu emanato questo decreto il quale, con l'alba del 24 maggio 1909, non ebbe più efficacia, perchè riguardava solo quegli assembramenti che già erano stati denunciati, per la loro esecuzione, entro 24 ore.

Le riunioni elettorali di cui si occupa l'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza, furono in ogni modo eseguite senza alcun inconveniente. Ricordo che uno dei nostri colleghi, l'onorevole Chimienti, il quale poco fa mi interrompeva, si recò in Maddaloni e parlò innanzi ad una numerosa assemblea.